

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2759 del 08/08/2016
Oggetto	OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE PREFERENZIALE AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: CASTENASO TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA MARZADURI S.S. CODICE PRATICA N. BO00A0666/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2828 del 05/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno otto AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE PREFERENZIALE AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: CASTENASO

TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA MARZADURI S.S.

CODICE PRATICA N. BO00A0666/07RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di acque pubbliche:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali, con cui sono state conferite allo scrivente Gianpaolo Soverini le funzioni di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della LR n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del DPR n. 238/1999, prevedendo che:

- a) le concessioni che non sono state sottoposte al procedimento di concessione preferenziale e di riconoscimento

delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, ai sensi degli art. 37, 38 e 39 del RR 41/2001, sono soggette alla verifica dei requisiti tecnico-amministrativi dichiarati e della loro compatibilità secondo la normativa di settore vigente, nel momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo;

b) pertanto, come previsto al comma 2 del suddetto art.38, agli utenti richiedenti il rinnovo è richiesto di corredare l'istanza con i dati e gli elaborati tecnici previsti agli art.6 o 36 del RR 41/2001, a seconda della tipologia della concessione, rispettivamente, ordinaria o semplificata;

viste le istanze presentate dalla ditta individuale MARZADURI GABRIELE, C.F./P.IVA:MRZGRL32A26A944O/00882711203, con sede legale in Via Carlina, 17/3 del comune di Castenaso, con cui vengono richiesti:

- il rinnovo della concessione preferenziale, riconosciuta alla medesima con Determinazione n. 5216/2007, di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 5 l/s, per un volume annuo massimo complessivo di 2000 metri cubi (mc), da un pozzo ubicato sul terreno di proprietà identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di Castenaso al Foglio 42, mappale 112; istanza assunta agli atti il 16/11/2007 al Prot. n. 292541 (procedimento BO00A0666/07RN01);

- la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 6 l/s, per un volume annuo massimo complessivo di 2500 metri cubi (mc), da un pozzo ubicato sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di Castenaso al Foglio 42, mappale 2; istanza assunta agli atti il 12/10/2007 al Prot. n. 257027 (procedimento BO07A0173);

viste le integrazioni assunte al Prot. n. 292343 del 22/12/2009 e al Prot. n. 78722 del 18/03/2010, con le quali la ditta istante ha descritto le portate massime derivabili da ogni pozzo sulla base delle caratteristiche tecniche delle pompe di emungimento; ha richiesto l'unificazione delle due istanze e il rilascio di una unica concessione dai due pozzi, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del RR 41/2001;

verificato che ricorrono i requisiti per la richiesta di una unica concessione da due pozzi e che è stato comunicato alla ditta richiedente con lettera Prot. n. 133916 del 18/05/2010 di istruire le due istanze nell'ambito dell'unico procedimento BO00A0666/07RN01;

considerato che le istanze presentate sono assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 38 del RR 41/2001 e dell'art. 50 della LR n. 7/2004;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione è assimilabile a quello di "irrigazione agricola" ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera a2 della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR di aggiornamento dei canoni citate in premessa;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che, a seguito della pubblicazione:

- sul BURER, Fasc. n. 119 del 15/09/2010, della domanda di cui al procedimento B000A0666/07RN01;
- all'Albo Pretorio del comune di Castenaso della domanda di cui al procedimento B007A0173,

non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dei pareri espressi in senso favorevole:

- dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, acquisito agli atti il 16/06/2010 con il n. 157647, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/2006;
- della Provincia di Bologna, acquisito agli atti il 02/07/2010 con il n. 171607;

considerato che, a seguito della richiesta di rilascio di una unica concessione da due pozzi presentata nel 2010, è dovuto un solo canone di concessione per il successivo periodo di validità della medesima, 2011-2025;

verificato che, antecedentemente il rilascio della concessione, sono stati pagati gli oneri dovuti:

- delle spese di istruttoria, pari ad € 166,00 per la domanda di rinnovo di concessione; ad € 169,00 per la domanda di concessione preferenziale;
- dei canoni di concessione 2001-2025, d'importo pari alla somma dei canoni dovuti per le singole concessioni fino al

2010 e del canone dovuto come unica concessione fino al 2025 per un totale di € 262,74;

- del deposito cauzionale, pari ad € 250,00;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio di un'unica concessione da due pozzi alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare (procedimento BO00A0666/07RN01) previa archiviazione del procedimento BO07A0173;

vista la nota assunta agli atti al n.138567 del 02/03/2016, con la quale Marzaduri Gabriele dichiara:

- di essere proprietario dei terreni sui quali insistono i pozzi richiesti in concessione;

- di aver locato in affitto gli stessi terreni a partire dal 17/01/2012, alla SOCIETÀ AGRICOLA MARZADURI S.S., C.F.: 03513920375, con sede legale in comune di Castenaso in Via Carlina 17/4;

ritenuto che la SOCIETÀ AGRICOLA MARZADURI S.S. è di fatto l'utilizzatrice delle acque pubbliche prelevate dai pozzi e che, pertanto, deve essere cambiata a suo favore la titolarità della concessione richiesta;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni in premessa,

1) di **rilasciare** alla SOCIETÀ AGRICOLA MARZADURI S.S., C.F.: 03513920375, con sede legale in comune di Castenaso in Via Carlina 17/4, **il rinnovo della concessione preferenziale** di derivazione di acqua pubblica sotterranea, riconosciuta a Marzaduri Gabriele con Determinazione n. 5216/2007, con la variante di cambio di titolarità a partire dal 17/01/2012 e di prelievo da due pozzi, denominati 1 e 2, ubicati sui terreni di proprietà di Marzaduri Gabriele, a ciò

consenziente, identificati al NCT del comune di Castenaso, rispettivamente, al Foglio 42, mappali 13 (ex 2) e 112 (procedimento B000A0666/07RN01), **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 8 l/s e volume annuo massimo di 4500 metri cubi, complessivi dai due pozzi, ad uso irrigazione agricola;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, da parte di effettivi utilizzatori della risorsa concessa, diversi dal concessionario, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n. 787/2014, **il 31/12/2025**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di **archiviare** l'istanza di concessione preferenziale assunta agli atti il 12/10/2007 al Prot. n. 257027 (procedimento B007A0173), presentata dalla ditta MARZADURI GABRIELE, C.F./P.IVA:MRZGRL32A26A944O/00882711203, con sede legale in Via Carlina, 17/3 del comune di Castenaso, poiché ricompresa nel rinnovo di concessione preferenziale di cui al punto 1);

4) di stabilire che il **canone annuale** per la presente concessione, ad uso irrigazione agricola, calcolato applicando l'art. 152 della LR 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015, **è fissato** in € 8,10= per **l'anno 2016** e in € 72,90= per tutti i successivi 9 anni di validità della concessione, per un **importo totale di € 81,00=**, che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

5) di stabilire che la **cauzione è fissata** ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e dell'art. 8 comma 4 della LR n. 2/2015, all'importo minimo previsto di € 250,00=; da versarsi, anticipatamente al ritiro del presente atto;

6) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

7) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

8) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

9) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Gianpaolo Soverini

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla SOCIETÀ AGRICOLA MARZADURI S.S., C.F.: 03513920375, con sede legale in comune di Castenaso in Via Carlina 17/4.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene mediante due pozzi, denominati 1 e 2, ubicati sui terreni di proprietà identificati al NCT del comune di Castenaso, rispettivamente, al Foglio 42, mappali 13 (ex 2) e 112, nei punti di coordinate UTMER X:696564 Y:928750 e X:696608 Y:928730, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo 1 è profondo 95 m, costituito da una colonna di captazione in tubi pvc di diametro 250/226 mm, con inserita una elettropompa sommersa da 11 Kw di potenza, con tubazione di mandata di 82 mm, regolata alla portata massima di esercizio di 8 l/s; il pozzo 2 è profondo 105 m, costituito da una colonna di captazione in ferro di diametro 220 mm, con inserita una elettropompa sommersa da 7,5 Kw di potenza, con tubazione di mandata di 101 mm, regolata alla portata massima di esercizio di 6 l/s;

C) il prelievo è stabilito con portata massima di 8 l/s e volume annuo massimo di 4500 metri cubi, complessivo dai due pozzi;

D) la risorsa è utilizzata per irrigazione agricola, trattamenti fitosanitari e lavaggi verdure. Tale uso è assimilato a "irrigazione agricola" ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera a2) della LR n. 3/1999, come precisato dalle DGR di aggiornamento dei canoni citate in premessa.

Art.2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/2001, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art.3

Prescrizioni

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLgs n. 152/2006.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2025**. Nel caso in cui persista l'interesse alla derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, ai sensi dell'art. 27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di sub concessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, questa Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà di questa Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione per qualsiasi motivo della concessione, il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 11 del RD n. 1775/1933.

Art.10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Marzaduri Giovanni, legale rappresentante della SOCIETÀ AGRICOLA MARZADURI S.S., C.F.: 03513920375, con sede legale in comune di Castenaso in Via Carlina 17/4, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.